

Fornitura di autoveicoli per la Polizia Locale del Comune di Trieste.

Foglio Patti e Condizioni

Art. 1 - Ambito applicativo

Il presente *Foglio Patti e Condizioni* disciplina lo svolgimento della fornitura di autoveicoli per la Polizia Locale del Comune di Trieste.

L'affidatario deve attenersi alle disposizioni contenute nel presente documento, che devono essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante per accettazione.

Art. 2 – Oggetto e modalità di espletamento del servizio

Il Comune di Trieste, affida all'Operatore Economico _____, (Cod. Fisc. e Part. IVA _____) - con sede legale in _____ – via _____ n. __, di seguito più brevemente detto anche “affidatario”, che a mezzo del proprio legale rappresentante accetta, per la fornitura di autoveicoli per la Polizia Locale del Comune di Trieste.

L'affidatario si obbliga ad eseguire il servizio con piena autonomia organizzativa e gestionale, secondo modalità, tempi, frequenze, indicazioni e prescrizioni tecniche ed attuative definite e dettagliate nel Capitolato Speciale d'Oneri, nonché alle condizioni proposte nell'offerta economica, entrambi conservati in atti.

L'affidatario dovrà mettere a disposizione del Comune di Trieste un numero telefonico di reperibilità, un recapito email e posta elettronica certificata.

Art. 3– Durata dell'appalto

Il presente atto decorre dalla stipula del contratto sino al termine della fornitura come indicato nel Capitolato Speciale d'Oneri.

La Stazione Appaltante si riserva l'applicazione degli istituti di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, di seguito “Codice”.

Art. 4 – Variazioni contrattuali

Per le modifiche e le varianti del presente atto in corso di validità si applica l'art. 106 del Codice.

Nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, la stazione appaltante può richiedere una variazione in diminuzione o in aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto che l'appaltatore è tenuto ad eseguire alle stesse condizioni contrattuali; si applica in tal caso il comma 12 del succitato art. 106 del Codice.

Art. 5– Corrispettivo e pagamenti

Il valore del contratto per la fornitura di cui al precedente art. 2 del presente atto, viene stabilito ed accettato in Euro _____ + IVA ai sensi di legge.

Con riferimento alle fatturazioni e ai pagamenti si rimanda in generale a quanto indicato agli artt. 17 e 18 del Capitolato Speciale d'Oneri (anche per quanto riguarda il termine di pagamento, fissato in 60 giorni).

Il pagamento avviene su presentazione di regolare fattura elettronica da inviare al Comune di Trieste (cod fiscale P.IVA 00210240321) identificato con il seguente codice univoco ufficio di fatturazione elettronica B87H10.

Nel corpo della fattura elettronica vanno, altresì, indicati:

- il Codice Identificativo Gara (CIG....., da inserire nell'elemento del tracciato fattura elettronica <CodiceCIG>;
- la puntuale e comprensibile descrizione della fornitura.

Il campo <EsigibilitàIVA> del tracciato xml della fattura elettronica va compilato inserendo la lettera "S" che individua il meccanismo della scissione dei pagamenti (art 17 ter comma I DPR 633/72); qualora ricorrano i presupposti di legge per il non assoggettamento al meccanismo citato, resta a carico del fornitore indicare nel campo apposito i relativi **riferimenti normativi**.

Nel campo del tracciato della fattura elettronica <Causale> nei Dati Generali Documento va indicato, a titolo collaborativo, il seguente codice POLMU che risulta utile per l'immediata individuazione dei documenti Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato, previo controllo sulle forniture, entro trenta giorni dal ricevimento della fattura.

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi è determinato in conformità a quanto disposto dall'articolo 1284 del Codice civile vigente alla data di pubblicazione del bando di gara.

La liquidazione dei corrispettivi avverrà previo controllo, da parte dell'Amministrazione, del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali da parte dell'appaltatore.

La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora vengano contestati eventuali addebiti all'Affidatario; in tal caso la liquidazione sarà disposta, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di applicare le penali o di risolvere il contratto, successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate dall'Amministrazione, dopo aver sentito l'Affidatario stesso.

La Stazione Appaltante potrà richiedere l'Affidatario ogni documento utile alla verifica delle posizioni contributive degli operatori impiegati nell'esecuzione della fornitura.

Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 7.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente affidamento, tra l'Affidatario e gli eventuali subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i., con accredito sul conto corrente bancario/postale che l'Affidatario indicherà come conto corrente dedicato in relazione al servizio in oggetto, specificando il nominativo dei soggetti delegati a operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche, causa di risoluzione dell'affidamento di cui trattasi.

Art. 7 – Responsabilità ed obblighi dell'affidataria in merito al personale

L'affidatario assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro nei confronti del personale dipendente e di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento e negli accordi locali integrativi, nonché di rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

L'Affidatario è obbligato a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Affidatario garantisce che le forniture verranno eseguite da personale professionalmente preparato e qualificato.

S'impegna a osservare e a far osservare a tutti i propri collaboratori, nello svolgimento dell'attività, la massima riservatezza riguardo alle informazioni relative all'appalto e di cui si verrà a conoscenza in esecuzione dello stesso.

L'affidatario nomina un responsabile tecnico dell'attività e ne comunica il nominativo e i recapiti al Responsabile del Procedimento del Comune di Trieste entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio della fornitura. Il responsabile tecnico è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle operazioni, secondo le modalità di cui al presente atto.

Al pari il Comune di Trieste comunica che il Responsabile unico del procedimento è il dott Andrea Prodan, individuato con Determinazione n. 95 dd. 10.01.2019 del Direttore dell'Area Polizia Locale Sicurezza e Protezione Civile. Contestualmente, entrambe le parti, s'impegnano alla comunicazione tempestiva di ogni variazione.

I suddetti obblighi vincolano l'affidatario per tutto il periodo di validità del presente atto.

Art. 8 – Ulteriori oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'affidatario anche tutte quelle prestazioni accessorie che, in aggiunta a quanto previsto nel presente contratto, si rivelino oggettivamente necessarie per l'espletamento del servizio in questione.

Art. 9 - Controlli

Con riferimento ai controlli si rimanda in generale a quanto indicato all'art. 9 del Capitolato Speciale d'Oneri.

Art. 10 - Divieto di cessione

Con riferimento al divieto di cessione si rimanda in generale a quanto indicato all'art. 5 del Capitolato Speciale d'Oneri.

Art. 11 - Subappalto

Con riferimento al subappalto si rimanda in generale a quanto indicato all'art. 5 del Capitolato Speciale d'Oneri e si rinvia a quanto stabilito dall'art. 105 del Codice.

Art. 12 – Risoluzione del servizio per cause imputabili all'affidatario

In caso di mancato espletamento o di gravi e ingiustificati ritardi imputabili all'affidatario nell'esecuzione dell'attività contrattuale, e comunque nel caso non risultino rispettate tutte le obbligazioni previste nel presente atto, oltre all'applicazione delle penali per un importo superiore a quello massimo indicato al successivo articolo 14, il Comune disporrà la risoluzione del servizio in oggetto.

Art. 13 – Contestazioni e penalità

In caso di irregolarità e inadempimenti il Comune provvederà a contestare formalmente per iscritto gli addebiti (tramite posta elettronica certificata), concedendo un termine di cinque giorni dalla data di avvenuta comunicazione per fornire giustificazioni in merito. Qualora l'Affidatario non abbia provveduto entro i termini previsti ad inviare le giustificazioni o le stesse siano state considerate insufficienti, il Comune provvederà ad inviare la nota di addebito con allegata determinazione di quantificazione della penale calcolate secondo quanto previsto all'art. 11 del Capitolato Speciale d'Oneri.

Art. 14 – Recesso

La Stazione Appaltante può recedere dal presente contratto in qualunque tempo con le modalità di cui all'art. 109 del Codice .

Il presente contratto di appalto è sottoposto alla disciplina dell'art. 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, in tema di sistema revisionale in caso di sopravvenienza di convenzioni Consip migliorative e diritto di recesso.

L'Affidatario può recedere dal presente atto previo preavviso scritto che dovrà pervenire al Comune con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC, all'indirizzo comune.trieste@certgov.fvg.it almeno 90 (novanta) giorni prima del recesso, il Comune, con provvedimento motivato, può recedere dal contratto per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

L'Affidatario ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

Art. 15 - Osservanza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto l'Affidatario ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione giunta n. 234 del 24 maggio 2018, che vengono consegnati in copia all'atto della sottoscrizione del presente contratto; la violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

I citati atti sono reperibili presso l'indirizzo url: <http://amministrazionetrasparente.comune.trieste.it/disposizioni-general/attigenerali/codice-disciplinare-e-codici-di-comportamento/>.

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

Il presente atto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte dell'Affidatario la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Trieste che hanno esercitato nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).

Art. 16 - Rinvio

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto si fa espresso riferimento alle norme contenute nel Codice, a quelle del Codice Civile, a quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Oneri, e alle altre disposizioni vigenti sia in materia di appalti e contratti pubblici relativi a servizi che in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 17 – Patto d'integrità

Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facoltà previsti nel Patto d'Integrità sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara.

Le clausole del Patto d'Integrità con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del presente contratto.

Art. 18 - Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario ex art. 206 del Codice, saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria Ordinaria con l'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale.

Il Foro competente è sin d'ora individuato in quello di Trieste.

Art. 19- Spese

L'Affidatario si accolla tutte le spese, diritti di segreteria imposte e tasse inerenti e conseguenti al

presente atto.

Art. 20 - Domicilio

L'Affidatario dichiara di avere il proprio domicilio fiscale all'indirizzo citato in premessa, e di eleggere domicilio agli effetti del presente atto presso _____

Art. 21 – Documenti che fanno parte del contratto

Si considerano parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati allo stesso, ma depositato agli atti della stazione appaltante, il Capitolato Speciale d'Oneri e l'offerta economica citati all'art. 2 del presente atto.

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile in quanto applicabile l'affidataria, a mezzo del legale rappresentante, previa lettura del presente atto, dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli 4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15 e 17 del presente atto e 3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14 e18 del Capitolato Speciale d'Oneri dichiarando espressamente che la loro accettazione è resa materialmente mediante l'unica sottoscrizione digitale apposta al presente atto in formato elettronico.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante.

data della firma digitale